

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2023, n. 10-7876

Art. 15, comma 2, lett. c) D.Lvo 32/21. Individuazione criterio di riparto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte).



Seduta N° 414

Adunanza 11 DICEMBRE 2023

Il giorno 11 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Vittoria POGGIO

DGR 10-7876/2023/XI

OGGETTO:

Art. 15, comma 2, lett. c) D.Lvo 32/21. Individuazione criterio di riparto tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte).

A relazione di: Icardi

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari prevede, all'articolo 80, che per coprire i relativi costi, gli Stati membri possano riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli obbligatori e armonizzati di cui all'articolo 79 del regolamento stesso;

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”* stabilisce, relativamente alle tariffe di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) 2017/625, le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Preso atto che:

le tariffe previste dal D.Lvo 32/2021 (in vigore dal 01.01.2022) ai sensi dell'art 1, comma 3, sono a

carico degli operatori del settore alimentare interessati e sono destinate alle Autorità competenti e agli altri Enti di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lvo 32/2021 e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per assicurare adeguate risorse per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

l'art. 15 del D.Lvo 32/21 al primo comma prevede che le tariffe riscosse dall'Azienda Sanitaria Locale siano ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

il medesimo articolo, al secondo comma dispone che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dall'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati come di seguito indicato:

- a) la quota del 90 per cento all'Azienda sanitaria locale che ha incassato la tariffa;
- b) la quota del 3,5 per cento alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente;
- c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o altri Laboratori ufficiali designati da ciascuna Regione o Provincia autonoma nel rispettivo Piano di controllo;
- d) la quota dell'1 per cento ai Laboratori nazionali di riferimento;
- e) la quota del 2 per cento al Ministero della Salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale.

l'art 15, comma 3, del medesimo Decreto legislativo, dispone che entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento l'Azienda sanitaria locale versi agli enti aventi diritto di cui all'art. 15 comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui allo stesso articolo.

Dato atto che:

con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 25 marzo 2022 è stata approvata dal Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare la Programmazione annuale del Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) per l'anno 2022;

con Intesa Stato/Regioni e Province autonome Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023 sono stati approvati la struttura e gli obiettivi strategici del PCNP per il quinquennio 2023-2027;

con DGR n. 11-7072 del 20/06/2023 *“Recepimento Intesa Stato/Regioni e PPAA. sul “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027” Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027”* la Giunta Regionale ha definito gli orientamenti per il quinquennio 2023-2027, sulla base dei quali indirizzare, programmare e verificare le attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625;

la stessa deliberazione demanda al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare la definizione della Programmazione annuale del Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) che, per l'anno 2023, è stato approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 3 luglio 2023;

i PRISA 2022 e 2023 hanno definito i controlli e le attività di sicurezza alimentare, programmando i campionamenti di alimenti e mangimi e individuando, quali Laboratori incaricati per l'esecuzione delle analisi:

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) e
- l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte;

gli stessi PRISA definiscono il numero di campioni che ciascun Laboratorio ufficiale (IZS PLV o ARPA Piemonte) deve analizzare a supporto del controllo per la sicurezza di alimenti e mangimi (controllo della contaminazione chimica e microbiologica, della presenza di OGM, dell'irradiazione per alimenti e mangimi, della qualità degli alimenti sotto il profilo nutrizionale, dei formulati fitosanitari, dei materiali trattati con prodotti fitosanitari, dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti).

Considerato che:

non sussistono tutt'ora principi condivisi fra i Ministeri competenti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) con riguardo al criterio per la ripartizione della quota del 3,5 per cento di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 tra i Laboratori ufficiali individuati, a livello regionale, per le attività di supporto del controllo della sicurezza di alimenti e mangimi;

si ritiene opportuno, nelle more della eventuale definizione di indicazioni a livello nazionale, individuare, con il presente provvedimento, un criterio per la ripartizione della quota di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 fra i Laboratori ufficiali individuati dalla Regione Piemonte (IZS PLV e ARPA Piemonte) per le attività di cui al Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare PRISA di seguito elencate: controllo della contaminazione chimica e microbiologica, della presenza di OGM, dell'irradiazione per alimenti e mangimi, della qualità degli alimenti sotto il profilo nutrizionale, dei formulati fitosanitari, dei materiali trattati con prodotti fitosanitari, dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti;

a seguito dell'istruttoria effettuata dal competente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, si ritiene che detto criterio possa esser individuato - sia per le tariffe riscosse nell'anno 2022, sia per quelle che saranno incassate nell'anno 2023 e negli anni seguenti - in relazione al numero di campioni assegnati a ciascun Ente, come da elenco di cui sopra, a supporto del controllo della sicurezza di alimenti e mangimi dal Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA).

Ritenuto, infine, di demandare al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adozione, in applicazione del criterio definito dall'alinea precedente, degli atti necessari alla quantificazione della quota parte di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 spettante a ciascun Ente, arrotondamento per eccesso/difetto al percentile rispetto al numero di campioni assegnati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

1. di stabilire che il criterio per la ripartizione fra i Laboratori ufficiali individuati dalla Regione Piemonte (IZS PLV e ARPA Piemonte) della quota di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 debba esser individuato - sia per le tariffe riscosse nell'anno 2022, sia per

quelle che saranno incassate nell'anno 2023 e negli anni seguenti - in relazione al numero di campioni assegnati a ciascun Ente, come da elenco richiamato in premessa, a supporto del controllo della sicurezza di alimenti e mangimi dal Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA);

2. di demandare al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adozione, in applicazione del criterio definito dall'alinea precedente, degli atti necessari alla quantificazione della quota parte di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 spettante a ciascun Ente, arrotondamento per eccesso/difetto al percentile rispetto al numero di campioni assegnati;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.